

## ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO \_\_\_\_\_

*Criteria, requisiti e condizioni necessari perch  possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale*

### L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

**Visto** lo Statuto della Regione;

**Vista** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

**Vista** la L. n. 157/92;

**Visto** in particolare l'art. 21, co. 1, lett. c) della L. n. 157/92 che pone il divieto di caccia "*nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica*".

**Visto** l'art. 21, co. 1, della L.R. n. 33/97 secondo il quale "*salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";

**Visto** l'art. 13, co. 1, lett. f della L.R. 33/97 il quale dispone che "*il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare sui criteri, i requisiti e le condizioni necessari perch  possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale*";

**Visto** l'art. 8, co. 2, lett. n) della L.R. n. 33/97 secondo il quale "*sono compiti delle Ripartizioni Faunistico Venatorie individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'art. 11, comma secondo, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove   consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio*";

**Visto** l'art.11, co. 2, lett. c. della L.R. n. 33/97 in base al quale "*i sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti la possibilit  di svolgimento dell'attivit  venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale*";

**Visto** il D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 che da' attuazione alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch  della flora e della fauna selvatiche;

**Visti**, e fatti propri, i suggerimenti resi dall'ISPRA ed in particolare quello secondo il quale negli AA.TT.CC. la cui S.A.S.P. destinata a protezione   inferiore al 30% di quella totale, le superfici del demanio forestale, sussistendone le altre condizioni, possono essere utilizzate per l'esercizio

venatorio previa destinazione a protezione di una superficie di analoghe dimensioni, e di uguale o maggiore rilevanza faunistica;

**Visto** che la documentazione proposta dall'Amministrazione a supporto delle richieste di parere che le Ripartizioni Faunistico Venatorie dovranno richiedere all'ISPRA ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c) è stata ritenuta esaustiva dallo stesso Ente;

**Visto** il parere del *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* espresso nella seduta del ....

## D E C R E T A

### Art. 1

*(Interpretazioni di norme)*

**1.** I termini del 28 febbraio e 30 marzo di cui all'art. 8, co. 2, lett. n), L.R. n. 33/97 entro i quali le Ripartizioni Faunistico Venatorie debbono individuare e comunicare all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari "*le zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza ove è consentito l'esercizio venatorio*", nonché il termine del 30 novembre di cui all'art. 11, co.2, lett. c) in forza del quale *i sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio proposte concernenti la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale*" sono da intendersi **ordinatori**.

**2.** L'individuazione da parte delle Ripartizioni Faunistiche Venatorie dei terreni appartenenti al demanio forestale da destinare alla fruizione venatoria, salvo necessità di modifiche e/o integrazioni, e' da intendersi confermata di anno in anno.

**3.** Con riferimento all'*intesa* ex art. 8, co. 2, lett. n), L.R. n. 33/97 tra Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ufficio Azienda delle Foreste Demaniali, quest'ultimo individuato a livello provinciale, la *competenza* di valutare che le aree demaniali destinate alla fruizione venatoria *non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica* spetta esclusivamente alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA). Pertanto, detta *intesa* dovrà riguardare l'eventuale apposizione, all'interno dell'area demaniale interessata, di limiti all'esercizio dell'attività venatoria ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. In particolare, i responsabili delle due strutture dovranno condividere la necessità o l'opportunità di limitare ulteriormente, in termini di tempo, di luoghi, di modi l'attività venatoria nella prospettiva: *a)* - di evitare potenziali danni agli impianti; *b)* - di garantire sicurezza agli eventuali operai addetti ai lavori ed al pubblico che potrebbe usufruirne, se esistenti, di zone attrezzate. Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere l'intesa tra i rappresentanti delle due diverse strutture, la decisione compete al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, sentito il parere del Dirigente Generale dell'Azienda Foreste Demaniali.

4. La idoneità di un'area demaniale alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica ex art. 21, co. 1, lett. c, L. 157/92 va intesa in senso relativo. Infatti, tenuto conto che qualsiasi ambiente, seppur seminaturale ed anche antropizzato, è sempre idoneo alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica (v.di anche parere ISPRA), un'applicazione stringente del dettato normativo porterebbe al divieto assoluto di fruibilità venatoria di dette aree: ciò in contrasto con la volontà del legislatore che, comunque, ha posto detta norma. Pertanto, la idoneità di un'area demaniale alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica deve essere intesa con riguardo alle specie presenti, sì da escluderne la fruibilità venatoria ogni qual volta si accerti in essa la presenza di specie faunistiche di particolare o rilevante valenza ambientale. D'altronde, sarebbe assolutamente irragionevole, contraddittorio e contrastante con lo spirito della norma in esame ritenere che le aree demaniali idonee all'esercizio dell'attività venatoria siano quelle in cui è assente qualsiasi specie faunistica.

## **Art. 2**

### *(Divieti)*

1. Non sono usufruibili all'attività venatoria le aree del demanio forestale regionale:

- a) - che ricadono all'interno di superfici comunque sottratte alla fruizione venatoria;
- b) - che ricadono all'interno di Z.P.S. di cui alla Direttiva 409/79/CEE come sostituita dalla Direttiva 147/2009/CE;
- c) - che ricadono a distanza inferiore di 500 mt. da Parchi e Riserve naturali di cui alla L.R. n. 98/81 e s.m.i., da oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura. Il divieto si applica limitatamente alla fascia di 500 mt. di demanio.
- d) - che ricadono a distanza inferiore di 250 mt. dalle Z.P.S. di cui al punto b). Il divieto si applica limitatamente alla fascia di 250 mt. di demanio.

Le aree del Demanio forestale regionale che ricadono all'interno delle Z.S.C. (ex S.I.C.) sono usufruibili all'attività venatoria nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 28223 del 17-10-2007 che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258, nonché nel rispetto degli eventuali ulteriori limiti fissati nei rispettivi *piani di gestione* ex art. 4, co. 2, D.P.R. 08/09/1997 n. 357 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Nelle aree demaniali destinate alla fruizione venatoria, oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e', altresì, vietato:

- a) - autorizzare appostamenti fissi di caccia;
- b) - utilizzare il furetto nella caccia al coniglio selvatico;

c) - cacciare a partire dal 01/11 di ogni anno prima delle ore 8 e dopo le ore 15,30;

d) - effettuare ripopolamenti di fauna selvatica, salvo consenso dell'Ufficio Prov.le

Azienda delle Foreste Demaniali competente per territorio;

e) - istituire zone di addestramento cani.

**3.** Devono, inoltre, essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) - indossare un corpetto colorato in rosso o arancione al fine di essere facilmente riconoscibile da tutti coloro che frequentano l'area interessata;

b) - effettuare battute di caccia al cinghiale con le modalità specificatamente previste per tale forma di caccia, previa segnalazione del pericolo attraverso tabelle poste lungo il perimetro dell'area interessata. La data e gli orari di inizio e fine battuta devono essere comunicati all' Ufficio Prov.le Azienda delle Foreste Demaniali competente per territorio almeno dieci giorni prima della battuta;

**4.** Al fine di evitare un impatto eccessivo, nelle aree demaniali destinate alla fruizione venatoria l'accesso non e' consentito ai cacciatori ammessi nell'A.T.C. in cui ricade l'area demaniale limitatamente alla sola selvaggina migratoria.

### **Art. 3**

*(Criteri tecnici di individuazione delle aree del demanio regionale forestale da destinare all'attività venatoria)*

**1.** Ai fini del presente regolamento, la idoneità delle aree demaniali alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica va valutata previo sopralluogo effettuato da funzionari delle Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti per territorio attraverso il quale si accerti l'assenza di specie d'interesse venatorio non cacciabili, nonché della coturnice siciliana (*alectoris graeca whitakeri*) e della lepre italica (*lepus corsicanus*). La loro eventuale presenza deve ritenersi fortuita o accidentale.

### **Art. 4**

*(Computo delle aree del demanio forestale regionale destinato alla fruizione faunistica)*

**1.** Ai sensi dell'art. 10, co. 3, L. 157/92, le superfici del demanio forestale regionale nelle quali e' esercitabile l'attività venatoria vanno sottratte dalla percentuale di S.A.S.P. regionale destinata a protezione.

**2.** Negli A.T.C. in cui la S.A.S.P. destinata a protezione è uguale o inferiore al 30% di quella totale, le superfici del demanio forestale, sussistendone le altre condizioni, possono essere utilizzate per l'esercizio venatorio previa destinazione a protezione di una superficie di analoghe dimensioni, e di uguale o maggiore rilevanza faunistica.

### **Art. 5**

*(Procedimento)*

**1.** Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento, i Dirigenti delle Ripartizioni Faunistico Venatorie agendo d'ufficio, su indicazione dei comuni interessati, anche su sollecitazione

delle associazioni venatorie, inizieranno l'esecuzione del procedimento qui disciplinato individuando le aree del demanio forestale regionale di loro competenza territoriale ove non vigono ulteriori divieti di caccia.

2. Nelle aree individuate le Ripartizioni Faunistico Venatorie, previo accertamento di cui all'art. 3, co. 2, avvieranno il processo d'intesa con l'Ufficio Prov.le Azienda delle Foreste Demaniali di cui all'art. 1, co. 3, prospettando a questo le loro proposte. Tale processo dovrà concludersi entro trenta giorni dal suo inizio. Il silenzio dell'Ufficio Prov.le Azienda delle Foreste Demaniali equivarrà al raggiungimento dell'intesa nel senso prospettato dalle Ripartizioni.

3. Raggiunta l'intesa, le Ripartizioni Faunistico Venatorie chiederanno all'I.S.P.R.A. il parere ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c), L. 157/92. Se l'intesa non è stata raggiunta il parere può essere ugualmente richiesto qualora si ritiene di continuare a procedere ai sensi dell'ultima parte del successivo comma.

4. Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, valutato il parere dell'I.S.P.R.A., provvederanno di conseguenza. Le aree del demanio forestale in cui sarà possibile esercitare l'attività venatoria saranno segnalate al competente Servizio dell'Assessorato per l'inserimento nel C.V.. Per le aree nelle quali non è stata raggiunta l'intesa, l'inserimento nel C.V. sarà deciso dal Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 3.

5. Se ritenuto utile o necessario, il Dirigente della Ripartizione Faunistico Venatoria indirà la *conferenza di servizi ex artt. 14 e ss. gg.* L. 241/90 coinvolgendo gli Enti interessati.

6. Qualora il calendario venatorio sia stato già emanato si provvederà alla sua integrazione. Dell'integrazione sarà data conoscenza agli interessati attraverso pubblicazione nel sito web della Regione e nella G.U.R.S..

#### **Art. 6**

*(Documentazione a corredo della richiesta di parere all'ISPRA)*

A corredo della richiesta di parere di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente decreto le Ripartizioni Faunistiche Venatorie dovranno allegare la seguente documentazione:

a)- cartografia aereofotogrammetrica scala 1/10.000 o 1/25.000 dalla quale si evinca, oltre all'acclività, anche il perimetro dell'area o delle aree interessate;

b)- cartografia a scala 1/100.000 con l'individuazione, all'interno del perimetro dell'A.T.C. in cui ricadono le aree demaniali interessate, di parchi, riserve naturali, oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, ulteriori aree demaniali, Aziende Faunistico Venatorie ed Aziende Agro Venatorie;

c)- carta forestale - SIF - Regione siciliana informatizzata di cui all'indirizzo <http://sif.regione.sicilia.it> con l'individuazione dei confini delle aree demaniali interessate.

d)- relazione tecnica che illustri: l'uso del suolo e la situazione ambientale generale dell'area demaniale interessata, con particolare riferimento alle specie di fauna presenti; gli eventuali

interventi di carattere gestionale che si intendono attuare; la situazione ambientale del territorio circostante; l'*indice medio di densità venatoria* dell'ATC. interessato calcolato dal rapporto tra il numero totale dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia al suo interno nell'ultimo anno, ed il suo *territorio agro silvo pastorale* utile all'esercizio venatorio.

#### **Art. 7**

*(Abrogazione di provvedimenti)*

Sono abrogati i provvedimenti assessoriali prot. n. 4533 del 7/8/1998, prot. n. 007 del 5/1/1999, prot. n. 3875 del 21/5/1999, nonché ogni altra disposizione assessoriale in contrasto o non compatibile con il presente decreto.

#### **Art. 8**

*(Sanzioni)*

- 1.** Alla violazione del divieto di cui all'art. 2, co. 2, lett. *b*) del presente decreto si applica la sanzione ex art. 32, co. 5, L.R. n° 33/1997 in relazione all'art. 18, co. 3, stessa legge.
- 2.** Alla violazione del divieto di cui all'art. 2, co. 2, lett. *c*) del presente decreto si applica la sanzione ex art. 31, co. 1, lett. *g*), L. 157/92.
- 3.** Alla violazione di cui all'art. 2, co. 4 del presente decreto si applica la sanzione prevista dall'art. 31, co. 1, lett. *d*) L. 157/92.

L'Assessore